

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 04/02/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37769-il-procedimento-per-revocazione-nel-processo-sportivo>**

**Autore: Lanzalunga Fabrizio**

## **Il procedimento per revocazione nel processo sportivo**

**- Il procedimento per revocazione nel processo sportivo -**

Parzialmente mutuato dal Codice di Procedura Civile, il procedimento per revocazione è disciplinato dall'art. 39 Codice di Giustizia Sportiva.

La predetta norma prevede che : *“tutte le decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: **A)** se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; **B)** se, si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; **C)** se, a causa della forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento, documenti influenti ai fini del decidere; **D)** se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure se sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, **fatti nuovi** la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; **E)** se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.*

*Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti in ultima istanza. L'Organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.”*

Siffatto mezzo di impugnazione straordinario è stato recentemente attivato dalla Procura Federale che ha ritenuto opportuno riesaminare le posizioni di quattro calciatori tesserati Milanetto, Benassi, Rosati e Ferrario, già giudicati dai due gradi della Giustizia sportiva e prosciolti, tranne l'incolpato Ferrario che, in secondo grado, otteneva una riduzione della misura disciplinare a quattro anni di squalifica (omessa denuncia *ex art. 7 comma 7 C.G.S.*).

In particolare, la Procura adiva la Corte Federale di Appello chiedendo di considerare ammissibile il ricorso *ex art. 39 lettera D)* del C.G.S., fondato sui *“nuovi fatti”* di colpevolezza che erano emersi dalle dichiarazioni accusatorie rese dal Ilievsky agli inquirenti della Procura di Cremona, nell'ambito dell'illecito sportivo legato al calcio scommesse.

Le dichiarazioni in esame (*rectius* fatti nuovi), intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dei quattro tesserati e delle rispettive società di calcio di appartenenza, furono ritualmente acquisite dagli inquirenti della Procura Federale per subordinare la richiesta di riforma delle decisioni impugnate.

Secondo la Procura Federale, la nuova ed ulteriore documentazione probatoria consentiva di conoscere “fatti nuovi”, sopravvenuti dopo che la decisione della Corte di Giustizia Federale era divenuta irrevocabile, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; per effetto di tanto, la P.F. chiedeva una rivisitazione delle condotte giudicate all’epoca non rilevanti per la configurazione dell’illecito sportivo (con esclusione del calciatore Ferrario nei confronti del quale la Procura riteneva incongrua la sanzione inflitta).

Alle nuove richieste di condanna formulate della Procura tramite ricorso per revocazione, si opponevano i difensori dei tesserati interessati e le relative società di calcio (Genoa e Lecce), chiamate a loro volta a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

Con la decisione resa nel C.U. n.46/CFA a SS.UU. - pubblicata in data 30 Ottobre 2015 - il massimo organo della Giustizia Sportiva si esprimeva preliminarmente sull’ammissibilità del ricorso per revocazione, rigettandolo.

Attraverso la pronuncia in esame è possibile comprendere i presupposti giuridici che sorreggono l’istituto della revocazione, nell’ambito della giustizia sportiva.

Nella decisione *de qua* si legge: *“La struttura del procedimento di revocazione contempla il doppio momento, dell’inammissibilità e quello ulteriore e successivo della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr. Corte di Giustizia Federale, C.U. n.190/CGF del 20.05.2009). Nel procedimento per revocazione il giudice deve, dunque verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio.”*

La Corte ha risolto il contrasto tra l’art. 39 del C.G.S. e la revocazione prevista dall’art. 63 dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, affermando che: *“tra i due Codici della Giustizia Sportiva di cui si è detto non è configurabile un rapporto di gerarchia in senso proprio o tecnico, dovendo, quello della Federazione, conformarsi al codice adottato dal Coni. Ciò premesso, appare evidente che la conferma che anche in ordine alla disciplina dell’istituto della revocazione, il codice della FIGC si sia conformato a quello del CONI, la si può agevolmente ricavare da due inequivoche circostanze: 1) il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è stato scritto da apposito commissario ad acta nominato dallo stesso CONI; 2) il Codice Giustizia Sportiva della FIGC è stato espressamente e formalmente approvato con specifica deliberazione del Presidente del medesimo CONI n.112/52 del 31.07.2014.”*

Da quanto sopra esposto, dunque occorre osservare che il Legislatore sportivo ha lasciato alle singole Federazioni alcuni margini di autonomia.

In virtù della accennata autonomia, il Legislatore Federale ha operato un'estensione delle ipotesi di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all'esigenza di rimuovere, dall'Ordinamento Sportivo, decisioni che risultano in contrasto con il senso di giustizia.

In sostanza l'istituto giuridico in discussione rappresenta un rimedio alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata.

I Giudici Federali superavano la sollevata questione della violazione del *bis in idem*, affermando: *"è evidente che l'istituto della revocazione comporta di per sé un nuovo giudizio sulla stessa questione e sui medesimi fatti già oggetto di giudicato, e dunque, ontologicamente, non può tradursi nella violazione del predetto principio"*.

Attraverso il rimedio della revocazione, infatti il soggetto interessato può ottenere una nuova valutazione del caso da parte dello stesso giudice che potrà, laddove superata la fase rescindente, così rivalutare in sede rescissoria il quadro probatorio ai fini della decisione di rimozione della sentenza, sulla base di un nuovo, sopravvenuto e diverso elemento di cui prima non aveva potuto disporre o di cui non aveva potuto, in precedenza, tener conto.

Di seguito la Corte Federale esamina la nozione di *"fatti decisivi sopravvenuti"* o *"fatti nuovi"* che compongono l'art. 39 lettera D) del C.G.S., affermando che: *"alcune tesi sembrano muovere dal presupposto della sostanziale assimilabilità, se non sovrapponibilità, tra struttura, oggetto e limiti del procedimento revocatorio federale a quello disciplinato con riferimento al processo civile. Orbene, tale assunto non può essere condiviso sol che si presti attenzione alla circostanza che, per la disciplina del caso concreto, deve guardarsi unicamente alla norma federale, in omaggio al principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, ordinamento collaterale a quello del diritto comune, ma non per questo soggetto a sindacato di merito sulle proprie scelte, una volta che esse non si rivelino lesive di principi fondamentali dell'ordinamento generale o compressive di situazioni soggettive inviolabili."*

Il concetto di sovrapponibilità con il diritto processuale comune manifesta la propria distorsione, in quanto la norma di stampo federale non richiede (nell'ipotesi prevista dalla lettera d) art. 39 C.G.S.), che a giustificare la revocazione di una decisione inappellabile contribuiscano nuove prove (come invece prescrive il n.2 dell'art. 395 C.P.C.), né che siano reperiti documenti decisivi (ai sensi del n.3 dell'art.395 C.P.C.). L'art. 39 del C.G.S. descrive una fattispecie originale a quella disciplinata dal diritto

comune, adottando un ordine terminologico ed una categoria concettuale svincolati dal rigore del Codice di rito Civile.

Ciò premesso, nella revocazione disciplinata dall'art. 395 C.P.C. può solo concorrere quell'elemento qualificabile come *prova* o *documento*, mentre al contrario la scelta operata dall'Ordinamento Federale è stata quella di conferire rilevanza al principio di effettività ed efficacia del materiale probatorio a vantaggio del preminente scopo di giustizia, consistente nella rimozione, dall'ordinamento stesso, di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell'elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali.

In sostanza, l'opzione autonomamente esercitata dal Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. è quella di considerare sufficienti, ad avviare il procedimento revocatorio, sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice a rivedere, alla loro luce, il precedente assetto decisorio.

Anche la distinzione tra fonte di prova e prova viene assorbita e superata dalla necessità di rimuovere decisioni considerate, nella sostanza, ingiuste a prescindere dalla specifica consistenza.

In ordine alla inutilizzabilità di una prova nel procedimento di revocazione, perché non formata nel contraddittorio delle parti, i Giudici Federali affermavano: *“nel giudizio di revocazione la Corte è chiamata a valutare il nuovo materiale probatorio in relazione alla sua consistenza quale “fatto storico”, non essendo necessario che lo stesso abbia già superato un vaglio di veridicità in eventuale altro giudizio, essendo appunto tale valutazione rimessa al giudice della revocazione”*.

In ultima analisi la Corte Federale si sofferma sul significato del giudizio preliminare di ammissibilità, affermando: *“il Collegio ritiene che il giudizio di ammissibilità non possa formularsi in astratto, ma vada riferito al precedente contesto decisorio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinare la coerenza. In sintesi, per superarsi il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente, ciascuno dei nuovi o sopravvenuti elementi, individualmente considerato nonché valutato in forma aggregata agli altri (preesistenti), deve essere tale da consentire, in astratto di rifondare il giudizio precedentemente espresso, sotto lo specifico profilo che, grazie al nuovo ingresso di questi elementi probatori, può vincersi l'ambiguità interpretativa che ad avviso dei primi giudici si risolveva nel mancato raggiungimento della prova piena e necessaria per affermare la responsabilità in ordine alla contestazione di illecito sportivo”*.

Pertanto non ogni sopravvenienza può di per sé portare all'utile celebrazione della fase rescissoria, ma solo quella che non solo contrasti la precedente decisione, ma mostri un'attitudine sostitutiva del suo fondamento, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria.

Ciò premesso, la Corte Federale di Appello - in relazione alla posizione dei quattro tesserati e delle relative società - rigettava il ricorso *ex art. 39 C.G.S.* ritenendo che il "*fatto nuovo*", dedotto dalla Procura Federale, non sembrava apportare un *quid novi* tale da consentire la riapertura del giudizio e, comunque idoneo ad ampliare lo spettro probatorio già in precedenza acquisito.

*Fabrizio Lanzalonga*